



PROVINCIA DI BRESCIA

Registro atti dirigenziali – progressivo N.

3090



AREA AMBIENTE

SETTORE AMBIENTE, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, RIFIUTI ED ENERGIA

**OGGETTO:** Ditta VAL-FERRO srl con sede legale in via Repubblica n. 44 nel comune di Prevalle (BS). Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva R13 e recupero R4 di rifiuti non pericolosi e di messa in riserva R13 / deposito preliminare D15 dei rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Prevalle (BS), via Repubblica n. 44. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

IL DIRETTORE  
(Dott. Riccardo M. Davini)

**RICHIAMATI:**

- il decreto del Presidente della Provincia n. 84 del 31/12/2009 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di coordinamento e direzione dell'Area Ambiente e di direzione del Servizio Aria e Rumore, del Settore Raccordo delle Funzioni di Sviluppo Territoriale e del Settore Ambiente, Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

**VISTI:**

- il d.d.g. del 7 gennaio 1998, n. 36;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i.;
- la d.g.p. 24 aprile 2004, n. 50;
- la d.g.r. 19 novembre 2004, n. VII/19461;
- il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i.;
- i regolamenti regionali del 24 marzo 2006, n. 3 e n. 4;
- la d.g.r. 28 maggio 2008, n. 7366;
- la legge 30 dicembre 2008, n. 210;
- la d.g.r. 28 settembre 2009, n. 010222;
- la d.g.r. 21 ottobre 2009, n. 10360;
- la d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619;



**PREMESSO** che la ditta VAL-FERRO srl, cod.fisc./P.IVA 01902930179, con sede legale in via Repubblica n. 44, nel comune di Prevalle (BS), è titolare dell'iscrizione al registro delle imprese che effettuano attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. con il n. 1161 del 14.02.2008;

**RILEVATO** che la ditta VAL-FERRO srl ha presentato istanza, registrata al P.G. prov. in data 06/08/2009 con il n. 0096981, integrata con note registrate in atti provinciali P.G. n. 11025 del 01.02.2010, P.G. n. 43197 del 13.04.2010 e P.G. prov. n. 58927 del 18.05.2010, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva R13 e recupero R4 di rifiuti non pericolosi e di messa in riserva R13 / deposito preliminare D15 dei rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di Prevalle (BS), via Repubblica n. 44.

L'istanza presentata dalla ditta è comprensiva della documentazione relativamente allo scarico di acque meteoriche e reflui domestici;





**TENUTO CONTO** che l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio: n. 04 mapp.li 285p – 2580 – 3374 – 3633 – 3631 – 3629 – 3634 – 3632 – 3630 – 287 e 2541 e che la destinazione urbanistica risulta in zona "Ambito di trasformazione n. 3 del Piano delle Regole – Ambito Territoriale a destinazione prevalentemente produttiva". Il sito è idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto, così come previsto dalla d.g.r n. VIII/10360 del 21.10.2009;

**PRESO ATTO** che il comune di Prevalle non ha trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo pretorio dell'istanza in argomento, unitamente alla relata, per il periodo necessario senza opposizioni od eccezioni di sorta, come risulta dai relativi referti (in atti);

**PRESO ATTO** che l'ASL di Brescia d.g.d. n. 6 ha trasmesso con nota del 15.04.2010, registrata al P.G. prov. in data 16.04.2010 con il n. 45285, parere favorevole con prescrizioni e condizioni;

**VISTE** le risultanze delle conferenze di servizi tenutesi in data 19/04/2010 e (verbali in atti) a conclusione delle quali gli enti presenti hanno espresso parere favorevole all'istanza della ditta in premessa richiamata, con condizioni e prescrizioni che vengono riportate nel presente atto;

**PRESO ATTO** che il Comune di Prevalle ha integrato, con nota del 04.05.2010 prot. n. 4506 (registrata al P.G. prov. in data 18.05.2010 con il n. 58927), il proprio parere già espresso nella conferenza di servizio del 19.04.2010, precisando che: "... omissis ... il parere favorevole è subordinato all'impegno da parte della ditta ad eseguire degli interventi di compensazione/mitigazione ambientale che comportino una limitazione dell'impatto visivo sul paesaggio e dell'impatto acustico ed in generale dell'impatto ambientale derivante dalla localizzazione";

**CONSIDERATO** che la ditta ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA e che con nota del 03.06.2010 prot. n. 66255 la Provincia ha comunicato che per l'impianto in argomento non è necessario l'espletamento della procedura di VIA;

**RILEVATO CHE** con e-mail del 27.07.2010 l'AATO ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque di prima pioggia/domestiche in pubblica fognatura, che risulta inserito nella "sezione C" (ACQUE) dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

**TENUTO CONTO** della relazione tecnica del servizio aria e rumore (in atti) dalla quale si evince che l'attività di triturazione non è soggetta all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a condizione che:

- i rifiuti triturati siano materiali metallici ferrosi e non ferrosi preventivamente depurati dai materiali polverulenti o che, triturati, non producano polveri;
- non vengano triturati i rifiuti identificati ai codici CER 100210, 120101, 120102, 190102, 190118, 120103, 120104;

**VISTA** la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva R13 e recupero R4 rifiuti non pericolosi e di messa in riserva R13 / deposito preliminare D15 dei rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività, sono riportati nell'allegato tecnico Sezione "B (RIFIUTI)" e negli elaborati grafici allegati, pervenuti con nota registrata al p.g provinciale n. 58927 del 18.05.2010 e p.g. prov. n. 78749 del 02.07.2010, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole fermo restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

**DETERMINATO**, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **198.877,41 (Euro centonovantottomilaottocentottantasette/41)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- messa in riserva di 6760 mc di rifiuti non pericolosi pari a ----- € 119.395,12
- messa in riserva / deposito preliminare di 50 mc di rifiuti non pericolosi pari a ---- € 8.831,00
- trattamento R4 di un quantitativo annuo di 80.000 t/a di rifiuti non pericolosi destinati a recupero pari a ----- € 70.651,29



**STABILITO** che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata contestualmente alla **Comunicazione di fine lavori**, e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

**VISTA** la proposta del responsabile del procedimento;

**RITENUTO** che gli esiti istruttori e le risultanze della Conferenza di servizi consentano l'assunzione del provvedimento di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto ed all'esercizio di operazioni di messa in riserva R13 e recupero R4 di rifiuti non pericolosi e di messa in riserva R13/deposito preliminare D15 dei rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di Prevalle (BS), via Repubblica n. 44, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico Sezione "**B (RIFIUTI)**", Sezione "**C (ACQUE)**", sezione "**D (PIANO DI MONITORAGGIO)**" e come rappresentato negli elaborati tecnico-grafici allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

### **DISPONE**

1. di approvare il progetto ed autorizzare alla ditta VAL-FERRO srl con sede legale ed insediamento in via Repubblica n. 44, nel comune di Prevalle (BS), la realizzazione dell'impianto e l'esercizio delle operazioni di messa in riserva R13 e recupero R4 rifiuti non pericolosi e di messa in riserva R13/deposito preliminare D15 dei rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato tecnico A, Sezione "**B (RIFIUTI)**", Sezione "**C (ACQUE)**", sezione "**D (PIANO DI MONITORAGGIO)**" e nell'elaborato grafico, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:
  - a) autorizzazione agli scarichi delle acque di prima pioggia e domestiche in pubblica fognatura ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del R.R. 3 e 4 del 24.03.2006;
3. di dare atto che compete al Comune la valutazione in ordine alla normativa urbanistico-edilizia applicabile in relazione al sopralzo e prolungamento dell'esistente pannello fonoassorbente;
4. che l'impianto dovrà essere realizzato conformemente al progetto approvato, e che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato; la Provincia di Brescia, entro i trenta giorni dal ricevimento della comunicazioni di fine lavori di cui sopra, relativamente all'attività di gestione rifiuti ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, la gestione rifiuti potrà essere avviata;
5. di stabilire un termine massimo di un anno dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia, ed un termine massimo di tre anni dalla medesima data per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione;
6. la cancellazione dell'iscrizione del 14.02.2008, dal registro delle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, dalla data di avvio della gestione rifiuti autorizzata con il presente atto;
7. di stabilire che la ditta effettui i monitoraggi delle componenti ambientali secondo le condizioni e prescrizione di cui all'allegato A Sezione "**D (PIANO DI MONITORAGGIO)**" parte integrante del presente atto;
8. di dare atto che:
  - a. il presente provvedimento è soggetto a diffida, sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate





- violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
- b. i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore CECA, AISI, CAEF, UNI ed EURO e nelle forme usualmente commercializzate, oltre che non presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalle lavorazioni delle materie prime vergini;
  - c. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - d. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) istituito con il DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010, deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;
  - e. deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619;
  - f. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
  - g. gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, deve essere autorizzato;
  - h. ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
  - i. le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti;
  - j. deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti in ingresso in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati;
  - k. devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante, qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontrare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
  - l. la ditta dovrà ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla normativa in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
  - m. sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, l'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative alle varie autorizzazioni sostituite dal presente provvedimento, in quanto applicabili;
  - n. ai sensi dell'art. 208 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;
  - o. ai sensi dell'art. 208, comma 12 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di dieci anni dalla data di sottoscrizione del presente atto ed è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente





- competente che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
- p. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e s.m.i., la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente, salva l'applicazione delle altre normative in materia;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
  10. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., per quanto di rispettiva competenza;
  11. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni dell'allegato tecnico del presente atto Sezione "B (RIFIUTI)" nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06, può avvalersi dell'ARPA;
  12. di dare atto che spetta all'ARPA esercitare le funzioni di controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico A) del presente atto Sezione "C (ACQUA)";
  13. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, **€ 198.877,41 (Euro centonovantottomilaottocentosestasette/41)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia;
  14. di stabilire che la garanzia finanziaria dovrà pervenire contestualmente alla Comunicazione di fine lavori di cui al precedente punto 4, dovrà essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 24.02.2004, e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
  15. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
  16. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale dell'impresa, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
  17. di dare atto che il presente provvedimento è sottoscritto in duplice originale, uno da comunicarsi al destinatario e l'altro da conservare agli atti provinciali;
  18. che il presente atto venga comunicato alla ditta VAL-FERRO srl con sede legale in via Repubblica n. 44, nel comune di Prevalle (BS), a cura dell'ufficio, mediante sua consegna "brevi manu" e acquisizione di ricevuta o mediante trasmissione con raccomandata A/R, previo assolvimento dell'imposta di bollo;
  19. l'invio di copia semplice della presente autorizzazione al Comune di Prevalle, all'Arpa Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.S.L. Brescia d.g.d. n. 6, all'AATO di Brescia, all'Ente Gestore del Servizio di Pubblica Fognatura e Depurazione - A2A, via Lamarmora n. 230 - 25124 Brescia, nonché, per quanto di competenza, alla Regione Lombardia;
  20. di dare atto che gli elaborati progettuali destinati ad accompagnare le copie del presente atto vengano contrassegnati dal timbro della Provincia, nonché dalla firma autografa dei funzionari provinciali apposta sul cartiglio;
  21. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

22. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data della sua piena conoscenza, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.



Brescia 02/08/2010



Il Direttore del Settore Ambiente,  
Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia  
Dott. Riccardo Maria Davini

Tabella A descrittiva

ALLEGATO A AL PROVVEDIMENTO

N. **3090** DEL **- 2 AGO. 2010**



<b>RAGIONE SOCIALE</b>		<b>VAL FERRO srl</b>	<b>Codice fiscale/Partita Iva</b>
			01902930179
<b>SEDE LEGALE</b>		VIA REPUBBLICA N. 44 – PREVALLE (BS)	<b>FOGLIO N. 04 MAPP.LI N. 285p-2580- 3374-3633-3631-3629- 3634-3632-3630-287- 2541</b>
<b>SEDE INSEDIAMENTO</b>		VIA REPUBBLICA N. 44 – PREVALLE (BS)	
<b>ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO</b>		"AMBITO DI TRASFORMAZIONE n.3 DEL PIANO DELLE REGOLE – AMBITO TERRITORIALE A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA"	
<b>SUPERFICIE INSEDIAMENTO</b> Mq. 11.120		Capannone e palazzina uffici	Mq. 1.438
		Piazzale deposito e trattamento rifiuti	Mq. 8.198
		Area a verde	Mq. 800
		Parcheggi	Mq. 684
<b>SUPERFICI INTERESSATE DALL'ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI</b>		Area I1 - I2 - I3 - I4 - I5 piazzale esterno per la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi	2293,83 mq.
		Area I6 – I7 capannone per la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi	95,30 mq.
		Area T1 – T2 – T3 piazzale esterno per le operazioni di recupero R4	1795,40 mq.
		Area T4 capannone per le operazioni di recupero R4	163,40 mq.
		Area 2a capannone – settore di stoccaggio dei RAEE dismessi	32,60 mq.
		Area 2b capannone – settore di smontaggio pezzi riutilizzabili RAEE	21,60 mq.
		Area 2c capannone – messa in sicurezza RAEE	9,00 mq.
		Area 2d capannone – settore di stoccaggio componenti ambientali critiche	9,00 mq.
		Area 2e capannone – settore di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili	9,00 mq.
		Area M1 – M2 – M3 piazzale esterno per il deposito delle MpS	2110,90 mq.
Area M4 – M5 capannone per il deposito delle MpS	256,00 mq.		
Area D2 – piazzale esterno deposito rifiuti decadenti	37,30 mq.		
<b>LEGALE RAPPRESENTANTE</b>		<b>SIG. SANCA GIAN FRANCO</b>	
<b>RESPONSABILE TECNICO</b>		<b>SIG. SANCA STEFANO</b>	



